

## LE NUOVE REGOLE CON LA LEGGE BOSSI-FINI

ANDRO CIMAGLIA

Gli art. 1 e 2 della legge Bossi-Fini la disciplina della condizione giuridica in Italia registra modifiche rilevanti. Gli immigrati sono chiamati a nuove regole destinate ad incidere sensibilmente sulle loro libertà di espressione e concernerli temi fondamentali, quali il lavoro, il diritto di famiglia, le procedure di espulsione o di accesso al diritto di asilo, dunque, l'esatta conoscenza delle nuove prescrizioni di legge, che è di facile. Occorrerà, infatti, per una compiuta cognizione del nuovo regolamento rifarsi non solo alla nuova legge ma anche al relativo regolamento emanato nei prossimi mesi, nonché alle numerose circolari emanate che concorrono spesso a creare ulteriori prescrizioni non di rado in contrasto con le disposizioni di legge. Il debutto della Bossi-Fini, proprio in materia del dettato normativo, ha sollevato serie perplessità, basterebbe infatti ed alle difficoltà interpretative relative alla attuale procedura di espulsione dei lavoratori stranieri, alle quali si è tentato di porre rimedio con le modifiche legislative apportate in corso d'opera. Per lo stesso non è semplice muoversi in un contesto di regole così articolato e che seguono alcune tra le più significative novità della materia che dovrà prestare particolare attenzione.

La nuova legge introduce la nuova figura del "contratto di soggiorno"; si tratta di un contratto di lavoro subordinato con la stipula del quale lo straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di durata pari a quella prevista dal contratto. Il permesso di soggiorno non potrà superare la durata massima di un anno di lavoro stagionale, di un anno in ipotesi di lavoro a tempo pieno o due anni in relazione ad un contratto di lavoro a tempo pieno. Il rinnovo deve essere richiesto dallo straniero, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato e trenta giorni prima della scadenza. Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

La nuova legge prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato o di dimissioni l'immigrato dovrà trovare entro il brevissimo tempo una nuova occupazione e stipulare un nuovo contratto di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo determinato sarà costretto a lasciare il territorio nazionale. Il contratto di lavoro a tempo pieno, obbligatorio sottoporre lo straniero a rilievi fotografici ed impronte digitali) sia al momento della richiesta di permesso di soggiorno sia in fase di rinnovo (in passato tale procedura era riservata a una facoltà concessa alla Questura).

La nuova legge, si segnala che la nuova legge ha abrogato la procedura di permesso di soggiorno nel mercato del lavoro (cd. sponsor): è stata abolita la possibilità di ingresso regolare che aveva riscosso largo consenso tra i lavoratori di lavoro, poiché tale procedura, a differenza della ordinaria, consentiva loro un preventivo incontro con il datore di lavoro. Invece, come è evidente, dopo cinque anni ma dopo sei anni di soggiorno regolare nel territorio.

La nuova legge di famiglia si segnala che la relativa domanda dovrà essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione in Prefettura (fino al 31/12/2002) e al regolamento di attuazione la competenza rimane della Questura).

Rispetto alla precedente normativa, vengono esclusi dalla possibilità di ricongiungimento i genitori a carico quando vi siano altri figli in patria (fatta eccezione per i genitori che abbiano superato i sessantacinque anni e non abbiano in patria altri figli in grado di mantenerli) e i parenti fino al terzo grado inabili al lavoro. Per contrastare il fenomeno dei matrimoni simulati, la legge dispone che il permesso di soggiorno per famiglia sia revocato allo straniero, coniuge di cittadino italiano, se non è dimostrata la convivenza, salvo che dal matrimonio siano nati figli.

### ► Espulsioni

La nuova disciplina registra un inasprimento dell'apparato sanzionatorio della clandestinità. Le espulsioni sono immediatamente esecutive, lo straniero espulso dovrà essere accompagnato alla frontiera e non più invitato a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. L'espulsione vieta di rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di dieci anni; si raddoppia, dunque, il precedente termine di cinque anni. In caso di reingresso clandestino lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato; successivamente, se lo straniero dovesse fare ancora ingresso nel territorio italiano, sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Per le ipotesi in cui non sia possibile effettuare l'accompagnamento coattivo, lo straniero può essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea sino a sessanta giorni; in passato il termine massimo era di trenta giorni. Quando non sia possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Quest'ultima procedura è in realtà la più utilizzata, vista la mancanza di posti disponibili nei centri di permanenza temporanea e l'indisponibilità di sufficienti mezzi per effettuare gli accompagnamenti. In questi casi, lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e viene espulso nuovamente; se a seguito di quest'ultima espulsione lo straniero viene trovato ancora nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

### ► ASILO

La legge di riforma ha fortemente innovato anche in tema di accesso al diritto di asilo, con disposizioni che hanno sollevato accese critiche. Sulle singole domande di asilo giudica non più una commissione centrale, bensì tante apposite commissioni territoriali istituite in Prefetture-uffici territoriali del governo (Utg). Contro i provvedimenti di rigetto della istanza di asilo è ammesso ricorso al Tribunale, tuttavia la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente al rigetto, con il risultato di esporre alle persecuzioni temute lo straniero nei cui confronti non è stata ancora emessa una pronuncia definitiva.

